

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Nel proprio ricorso, la parte ha dedotto di aver stipulato, il 13 luglio 2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, ha chiesto all'Arbitro di condannare la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*sexies* T.U.B.

Dal suo canto, la parte resistente, nel controdedurre, ha precisato che, tenendo conto del principio espresso dalla CGUE nella sentenza Lexitor, si può affermare che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125-*sexies* T.U.B. (nella 'nuova' e 'vecchia' versione) incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa, principio che consente di escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento;

che solo i costi legati alla durata del contratto possono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata di un finanziamento; che nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa. Tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente; che relativamente alle commissioni di “attivazione”, rileva che anche queste non sono soggette a rimborso pro quota in quanto dovute alla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende. La resistente ha, quindi, chiesto al Collegio, in via principale, di *«rigettare [...] l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme [...]; rigettare [...] la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di attivazione»*, e, in via subordinata, *«nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall’importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari a»* 227,20 euro.

In sede di repliche, la parte ha insistito nella propria domanda.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di ottobre 2020, in corrispondenza della quarantanovesima rata delle centoventi contrattualmente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell’estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni *bis*), convertito nella legge n. 106 del 2021, atteso che – in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – limita l’efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l’esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l’art. 11 *octies* deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Ne segue che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 106 del 2021, trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione - sia i costi c.d. *recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. *up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Dipoi, per i contratti di finanziamento contro cessione degli emolumenti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come modificato dall’art. 27 d.l. n. 104 del 2023 (l. conv. n. 136 del 2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *«Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di p. 25 delle predette *Disposizioni*, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 505,00 (cinquecentocinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI